STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

- 1. E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata :"INSIEME" Associazione Volontari in Cure Palliative ", qui di seguito detta "Associazione". Essa ha finalità culturali, sociali ed assistenziali, per l'ottimizzazione della assistenza al malato oncologico grave mediante l'opera di personale volontario altamente formato.
- 2. L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di solidarietà, ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, di tutte le altre leggi regionali in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente statuto.

Art. 2

- 1. L'Associazione ha sede in .Roma
- 2. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative dell'Associazione in altre località.

Art. 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

OGGETTO E FINALITA'

- 1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si fondano nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
- 2. L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni degli associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
- 3. L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo ad ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale.
- 4. L'Associazione in particolare si prefigge le sequenti finalità:
- a) Assicurare al paziente oncologico grave e alla sua famiglia il supporto psicosociale di cui necessitano sia in hospice che a domicilio. attraverso l'attività di volontari allo scopo formati per garantire loro una migliore qualità della vita residua;

- b) Promuovere e/o realizzare corsi specifici e seminari per la preparazione professionale di quanti intendono prestare la propria opera in tale Organizzazione
- c) l'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico per la diffusione sul territorio della filosofia delle cure palliative avvalendosi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

TITOLO III

ASSOCIATI

Art. 5

- 1. All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che siano mossi da spirito di solidarietà
- 2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
- 3. I soci saranno distinti in 3 (tre) categorie.: Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Onorari:
- 4. Sono soci Ordinari coloro che hanno superato i test psico- attitudinali e frequentato il corso di formazione dell'Associazione e che svolgono regolarmente la loro attività di assistenza volontaria nelle varie forme previste dal regolamento.
- 5. Sono soci Sostenitori tutti coloro che condividendo scopi ed obiettivi dell'Associazione ne sostengono l'azione ma non sono direttamente impegnati nelle attività di assistenza.
- 6. Sono soci Onorari coloro i quali pur non avendo i requisiti di cui ai punti 4 e 5, con il loro operato contribuiscono a promuovere l'immagine dell'Associazione.
- 7. La quota annuale a carico degli associati non è frazionabile né risarcibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

- 1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione
- 2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
- 3. I Soci in regola con il versamento della quota sociale hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di partecipare alle Assemblee con diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

- 4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
- 5. I Soci svolgono in modo personale, spontaneo gratuito e continuativo l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi soci consensualmente assegnata.
- 6. Gli associati non possono stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

- 1. La qualità di socio si perde per:
 - a) Decesso;
 - b) Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
 - c) Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
 - d) La qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona non operi in conformità ai fini statutari, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, compia atti in violazione dello statuto e del regolamento, nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;

2. Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente statuto.

ASSEMBLEA

Art. 9

- 1. L'assemblea è il massimo organo deliberante.
- 2. Le deliberazione prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.
- 3. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto da almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
- 4. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.
- 5. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.
- 6. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
- 7. In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'associazione
 - b) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo,
 - d) deliberare sul provvedimento di esclusione di un associato, se richiesto dall'associato stesso come previsto dall'art.7 del presente statuto.
 - e) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre
- 8. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.
- 9. Durante l'Assemblea esercitano il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo solo i Soci in regola con il pagamento della quota annuale.
- 10. Ogni Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri Soci. Ogni Socio può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri.

- 1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Segretario; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
- 2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Art. 11

- L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
- 1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.
- 2. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12

- 1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci.
- 2. Esso è composto da cinque membri, scelti fra i soci.
- 3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 4. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
- 5. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente , il Segretario e il Tesoriere .
- 6. Le sopraddette nomine ed ogni variazione inerente alla composizione del Consiglio Direttivo risulteranno dai libri dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.
- 7. Nessun compenso di nessun genere è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi dell'art. 6 del presente statuto.

- 1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo reputi necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
- 2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione.
- 3. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
- 4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
- 5. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

- 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
- 2. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al consequimento degli scopi dell'Associazione.
- 3. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - b) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - d) indire adunanze, convegni, ecc.;
 - e) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - f) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - g) decidere sull'ammissione e la decadenza dei soci;
 - h) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta (ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 266/91);
 - i) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze

nelle attività proprie dell'Associazione. Ai non soci a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3.

PRESIDENTE

Art. 15

- 1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- 2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- 3. Egli presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Segretario.
- 4. Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
 - Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
- 5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
- 6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
- 7. Il Segretario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

SEGRETARIO E TESORIERE

Art. 16

- 1. Il Segretario ed il tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
- 2. Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- 3. Il Segretario cura la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura la conservazione dei libri verbali nonché del registro degli aderenti che prestano attività di volontariato.
- 4. Al Tesoriere spetta il compito di tenere ed aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione.

TITOLO V

RISORSE ECONOMICHE

Art. 17

- 1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a) contributi degli aderenti;
 - b) contributi dei privati;
 - c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - q) donazioni e lasciti testamentari.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art18

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO

- 1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 punto 2.
- 2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i soci ma saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell'art. 5 comma 4 legge 266/91.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 20

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.